

Co.Re.Com. Cal/BA

DELIBERAZIONE N. 75

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - GIOVINAZZO XXXX c/ TELECOM ITALIA Xxxx

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Nella seduta del giorno 24/03/2014, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com. Calabria;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com." e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS., "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico" ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 274/07/CONS., "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 26 settembre 2013, acquisita al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 41625, con cui il signor Giovinazzo Xxxx, ha chiesto l'intervento di questo organismo per la definizione della controversia in essere con la Società Telecom Italia Xxxx; ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons. e succ. modif. ed int.;

la nota del 7 ottobre 2013 (prot. n. 42911), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

In data 16 luglio 2013 l'istante ha esperito presso il Co.Re.Com. Calabria tentativo obbligatorio di conciliazione nei confronti dell'operatore Telecom Italia S.P.A, tentativo che si è concluso con verbale di mancato accordo tra le parti. Successivamente il 26 settembre 2013 (prot. n.41625), ha chiesto la definizione della controversia ai sensi degli art. 14 e ss., del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti.

Nell'istanza il sig. Giovinazzo, ha rilevato che: *"circa sei mesi fa è stata richiesto un allaccio di una nuova linea telefonica con il gestore Telecom Italia e nonostante l'abitazione si trova al centro del paese e tutte le case adiacenti hanno una linea di telefono fisso, ancora la mia abitazione non ha una linea di telefono fissa con adsl come richiesto da contratto. Ha richiesto che: " venga definito l'allaccio come da contratto di una linea telefonica fissa voce e adsl"*.

Il 7 ottobre 2013, l'Ufficio ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento e i termini entro cui presentare memorie, documenti ed eventuali controdeduzioni.

Il 4 novembre 2013, Telecom ha inoltrato la sua memoria difensiva, corredata da diversi allegati ed ha precisato che:

- 1) Il 4 marzo 2013, è stato emesso nei sistemi da parte del gestore convenuto Ordinativo di lavoro per l'attivazione del numero xxx/xxx;
- 2) l'8 marzo, considerato il dissenso del terzo limitrofo all'apposizione del cavetto sulla sua abitazione, è stata inviata all'istante una comunicazione con cui è stato informato dell'impossibilità di realizzare l'impianto in tempi brevi per opposizione del terzo;
- 3) con nota dell'11 marzo, il cliente è stato nuovamente informato che: *"la Telecom è in attesa dei permessi per la realizzazione dell'impianto"*;
- 4) successivamente, stante l'impossibilità di realizzare la linea, è stato proposto al signor Giovinazzo di attivare il servizio di fonia a mezzo di borchia GSM. Il ricorrente ha rifiutato tale forma di attivazione in quanto con la stessa non poteva essere attivato il servizio adsl.

Sempre con memorie, ha richiamato l'art. 26, delle condizioni generali di Contratto Telecom, rubricato: "Ritardi nell'adempimento degli obblighi assunti da Telecom Italia nella fornitura del Servizio", il quale prevede:

"1. Qualora Telecom Italia non rispetti i termini previsti per l'attivazione del Servizio, la riparazione di un guasto, la variazione del numero telefonico, l'effettuazione di un trasloco, di cui rispettivamente agli articoli 4.1, 7.2, 22.1, 22.2 e 25.1, il Cliente ha diritto ad un indennizzo pari al 50% del canone mensile corrisposto dal Cliente per ogni giorno lavorativo di ritardo incluso il sabato o di inadempimento delle condizioni di volta in volta stabilite e avrà la possibilità di richiedere il maggior danno subito, come previsto dal Codice Civile. In caso di ritardo nell'attivazione di un nuovo impianto o di un trasloco, l'indennizzo viene riconosciuto automaticamente.

2. Tale indennizzo non trova applicazione se il ritardo è imputabile o comunque ascrivibile al Cliente ovvero a terzi diversi da Telecom Italia, considerando come Telecom Italia anche i suoi subfornitori/subappaltatori e comunque non sia possibile rispettare i termini concordati o la data di appuntamento già indicata per cause non imputabili a Telecom Italia".

Ha sostenuto nel caso di specie, che la mancata attivazione non dipende da cause imputabili alla Telecom, bensì dipende dall'opposizione di terzi al passaggio del cavetto sulla loro abitazione (il ricorrente è stato sempre avvertito degli impedimenti che non consentivano l'attivazione).

In merito al servizio adsl, ha specificato che l'art. 58, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, stabilisce: *"Sino alla designazione di cui al comma 1, la società Telecom Italia continua ad essere incaricata di fornire il servizio universale quale definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, sull'intero territorio nazionale"*. La rete telefonica generale rappresenta la rete per le comunicazioni nazionali e da questa va tenuto distinto il servizio adsl. Conseguentemente, ove non sussistono le caratteristiche tecniche per offrire il servizio adsl Telecom può decidere di non attivarlo. Ha richiamato la giurisprudenza di merito che è chiara nel ritenere che la linea adsl, non rientri nel servizio universale, sia che la mancata attivazione o cessazione della linea sia inidonea a procurare un danno risarcibile. Alla luce di tali considerazioni la Telecom, ha chiesto al Co.Re.Com. di voler rigettare le richieste formulate dall'istante.

Motivi della decisione

1. In tema di rito.

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile ed ammissibile.

Si deve altresì dar conto del comportamento delle parti nella fase procedimentale: entrambe le parti hanno aderito all'udienza di conciliazione.

Si rileva in via preliminare che la delibera 276/13/Cons, del 7 aprile 2013, recante le nuove *"Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche"*, che ha sostituito la delibera n.529/09/Cons (che sul punto di seguito indicato disponeva

peraltro in modo identico), prevede, al punto III.1.2. *“Contenuto e qualificazione delle istanze”, che “oltre alle regole di carattere formale che caratterizzano la compilazione dell’istanza (da interpretarsi in maniera ragionevole, nel senso che – per esempio – se è indicata la data del tentativo di conciliazione, ma manca il relativo verbale, non è necessario dichiarare l’inammissibilità dell’istanza, potendo invece chiedersi l’integrazione del documento mancante), il contenuto della stessa merita alcune precisazioni. In primo luogo, si deve necessariamente verificare che l’oggetto della richiesta di definizione sia lo stesso già sottoposto al tentativo di conciliazione, Il contenuto delle singole richieste di parte, invece, può essere interpretato in maniera più sfumata, in considerazione del fatto che la pronuncia di definizione è in ogni caso a contenuto vincolato, poiché prevede esclusivamente la possibilità di condannare l’operatore al rimborso (o storno) di somme non dovute e alla liquidazione d’indennizzi. Pertanto, in un’ottica di tutela dei contraenti più deboli e nel rispetto delle finalità delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, le istanze inesatte, ogni qualvolta sia possibile, devono essere interpretate secondo il loro significato più logico e più pertinente rispetto alla questione da esaminare. In altre parole, quindi, se un utente agisce per la sola riattivazione di un servizio, senza chiedere il relativo indennizzo, nulla osta a disporre comunque la sua liquidazione”. Pertanto, alla luce della citata delibera 276/13/Cons (le stesse indicazioni, come si è detto, recava la precedente delibera n.529/09/Cons), le istanze devono essere interpretate alla luce del *loro significato più logico e più pertinente rispetto alla questione da esaminare* e, di conseguenza, sebbene l’istante signor Giovinazzo, abbia richiesto/contestato la sola mancata attivazione della linea telefonica, da parte di Telecom nell’espletamento della richiesta di attivazione di un’utenza di telefonia fissa/adsl, senza chiedere il relativo indennizzo, nulla osta a disporre comunque la sua liquidazione. Non è ammissibile tuttavia la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto formulata con istanza di definizione. L’udienza di discussione per il presente ricorso non si è tenuta, in quanto non è stata richiesta espressamente dalle parti e non è stata ritenuta necessaria ai fini dell’odierna decisione.*

Riguardo al merito.

2. Sulla mancata attivazione della linea telefonica e relativa richiesta di indennizzo.

L’istante ha lamentato la mancata attivazione della linea telefonica residenziale richiesta il 4 marzo 2013, all’operatore Telecom, con i disagi ed i disservizi connessi alla mancanza della linea telefonica.

Per costante orientamento dell’AGCOM, “qualora l’utente lamenti l’inadempimento o il ritardo relativamente alla richiesta di trasloco della linea telefonica rispetto alle tempistiche stabilite nelle Condizioni di contratto o con lo specifico accordo delle parti, l’operatore per escludere la propria responsabilità deve dimostrare che i fatti oggetto di doglianza sono stati determinati da circostanze non imputabili all’operatore stesso (per esempio la necessità di ottenere permessi amministrativi o autorizzazioni analoghe o fatti ascrivibili all’utente) ovvero da problematiche tecniche non causate da colpa dell’operatore. In questi casi peraltro il gestore deve anche fornire la prova di aver adeguatamente informato l’utente delle difficoltà incontrate nell’adempimento dell’obbligazione e non è da ritenersi sufficiente un mero richiamo “formale” ai motivi tecnici, bensì l’utente deve essere messo in grado di comprendere quanto accaduto. Allo stesso modo, l’operatore deve anche dimostrare di essersi diligentemente attivato per rimuovere gli ostacoli amministrativi o tecnici incontrati, per esempio documentando la tempestività delle richieste inviate”.

L’esame delle numerose lettere inviate all’istante dall’operatore Telecom, hanno dimostrato che non è possibile l’inquadramento della richiesta nel caso di “eccezionalità tecnica”. Con esse la Telecom si è limitata ad informare l’istante, in data 8 marzo, dell’impossibilità di poter procedere in tempi brevi all’attivazione del nuovo impianto 0966/660123- a causa dell’opposizione da parte dei terzi proprietari limitrofi- e quindi di non poter procedere alla realizzazione dello stesso. Con nota dell’11 marzo invece, ha fatto presente al signor Giovinazzo che “ siamo in attesa di ottenere i permessi necessari per la sua realizzazione e che il superamento di tale difficoltà è ipotizzabile entro il 29 luglio 2013.”.

Nel merito, pur evincendosi dalla documentazione probatoria fornita da Telecom (documento n. 2 prodotto) che gli effettivi problemi ostativi alla attivazione della linea, risultavano riconducibili alla opposizione del terzo limitrofo, si evince che la comunicazione inviata tramite a/r al terzo oppositore non è mai giunta a destinazione. La copia della ricevuta di ritorno depositata, riporta l'indicazione di "indirizzo sconosciuto".

Alcuna prova viene fornita dall'operatore in ordine alle successive comunicazioni inviate al terzo oppositore o in ordine all'attività svolta per la richiesta ed il rilascio dei permessi.

Con memoria del 4 novembre 2013, la Telecom ha contestato la fondatezza della domanda dell'istante, ed ha rilevato che in merito alla richiesta di attivazione del 4 marzo (l'8 e 11 marzo 2013), il ricorrente è stato informato delle esigenze tecniche e della necessità di ottenere permessi dal terzo oppositore per la realizzazione dell'impianto, e che ciò ha comportato il differimento dell'attivazione della linea alla data del 29 luglio 2013. Inoltre il 10 settembre 2013, in sede di udienza di conciliazione, il rappresentante del gestore in ottica conciliativa ha proposto al fine di comporre la controversia l'attivazione della linea tramite borchia gsm, che il ricorrente ha rifiutato perché non comprendente il servizio adsl.

Alla luce di quanto sopra, la Telecom ha declinato ogni sua responsabilità, trattandosi di un caso di eccezionalità tecnica, e ha rilevato la tempestività delle comunicazioni rese all'istante e, di conseguenza, ha concluso per il rigetto della domanda di indennizzo.

Per meglio inquadrare la fattispecie, occorre premettere che l'art. 53 del **Codice delle comunicazioni elettroniche** (CCE), in recepimento di normativa comunitaria, stabilisce che sul territorio nazionale tutti gli utenti, a prescindere dalla loro ubicazione geografica, devono poter fruire di determinati servizi di comunicazioni elettroniche ad un livello qualitativo prestabilito. Si tratta, come è evidente, di una disposizione di democrazia della comunicazione, finalizzata, in pratica, ad evitare che le zone e utenti meno redditizi in termini di investimenti commerciali per gli operatori, rimangano prive della possibilità di utilizzare almeno un set minimo di servizi di comunicazioni elettroniche; una o più imprese sono designate per la fornitura di questi servizi, che vengono definiti di "servizio universale", per richiamare il fatto che devono disponibili per tutti gli utenti che ne fanno richiesta, ad un prezzo accessibile, come espressione ed applicazione pratica di un fondamentale diritto della persona.

Ad oggi l'impresa designata alla fornitura del Servizio Universale è la Società Telecom Italia Xxxx ed i relativi costi, qualora costituiscono un onere ingiustificato, sono ripartiti fra i vari fornitori di reti e servizi di comunicazioni elettroniche. Attualmente rientrano nell'ambito dei servizi previsti dal Servizio Universale (artt. 54, 55, 56 57 e 59 CCE) i seguenti servizi: a. il servizio di telefonia fissa che consenta di effettuare e ricevere chiamate (anche tramite operatore), comunicare via fax, trasmettere dati (ad es. via Internet, con un accesso che sia efficace) ed accedere gratuitamente ai servizi d'emergenza; b. la fornitura dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza; c. i servizi di informazione abbonati; d. la disponibilità di apparecchi telefonici pubblici a pagamento; e. la fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di opzioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali; f. i collegamenti ed i servizi concernenti la cura di interessi pubblici, come la pubblica sicurezza, il soccorso pubblico, la difesa nazionale ecc. (i relativi oneri sono a carico del richiedente salvo eccezioni di legge).

Nell'attuale contesto di mercato liberalizzato, il servizio di accesso alla rete telefonica in postazione fissa è soggetto ad un duplice regime regolamentare: da un lato, quello delle "analisi dei mercati", che disciplinano il mercato dei servizi di accesso al dettaglio, da ultimo con la delibera n. 731/09/CONS, dall'altro, quello del servizio oggetto degli obblighi di servizio universale, riconducibile principalmente alle norme contenute all'art. 53 e seguenti del Codice delle comunicazioni.

La società Telecom Italia è attualmente l'unico organismo di telecomunicazioni designato a fornire il servizio universale sull'intero territorio nazionale, anche se è prevista la possibilità da parte di Agcom di attribuire tale incarico anche ad altri organismi di telecomunicazioni (art. 58).

La carta servizi dell'operatore in merito prevede che: "*L'attivazione della linea telefonica avverrà in un tempo massimo di 10 giorni, fatti salvi i casi di eccezionale difficoltà tecnica ed i casi di tempi concordati*

con i Clienti, compresa la data di appuntamento indicata, ed in caso di ritardo vi verrà riconosciuto automaticamente un indennizzo pari al 50% del canone mensile da voi corrisposto per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Dal giorno della registrazione dell'ordine da parte dell'operatore e a condizione che sia già attiva la linea telefonica di base RTG, il tempo massimo di attivazione del Servizio ADSL solo linea (senza modem/router) è di 30 giorni solari. Nel caso di attivazione del Servizio nei profili con modem e CD autoinstallante o con intervento del tecnico presso il domicilio del cliente per l'installazione ovvero nel caso di attivazione del Servizio Alice Voce e IPTV di Telecom Italia (inclusa connettività ADSL), il tempo massimo di attivazione del Servizio è di 50 giorni solari. Se non è attiva una linea telefonica RTG ovvero se il Cliente è titolare di una linea telefonica ISDN, il tempo massimo di attivazione del Servizio dovrà essere calcolato a partire dal primo giorno solare successivo a quello di attivazione della linea telefonica di base RTG.Qualora il mancato rispetto dei tempi di attivazione del Servizio sia imputabile a Telecom Italia, quest'ultima corrisponderà, su richiesta del Cliente, un indennizzo pari a 5 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo, per i Servizi con connettività flat/semiflat, fino ad un massimo di 100 euro; e un indennizzo pari a 2 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo, per i Servizi con connettività a consumo fino ad un massimo di 40 euro. Tale importo verrà accreditato sul primo Conto Telecom utile; nel caso di servizio prepagato, Telecom Italia informerà il Cliente della possibilità di richiedere l'accredito".

Tornando al caso di specie, si ritiene pertanto sussistere la responsabilità dell'operatore nel ritardo dell'attivazione della linea, sino al giorno dell'udienza di conciliazione, in occasione della quale allo stesso viene offerta da parte della Telecom, l'attivazione della linea fonia con borchia GSM. Ciò in quanto non è stata ravvisata l'eccezionalità tecnica prevista dal comma 2, dell'art. 4, della Carta dei Servizi da cui potrebbe conseguire la limitazione di responsabilità dell'inadempimento dell'operatore all'obbligazione contrattuale, non avendo questi fornito valida prova in ordine alle specifiche difficoltà tecniche incontrate – né dell'attività svolta per risolvere gli ostacoli tecnici e/o amministrativi – per l'attivazione della linea richiesta dall'istante, che ha dunque subito, senza alcuna giustificazione idonea, il pregiudizio derivante dalla mancanza del servizio telefonico protrattasi per così lungo tempo.

Rispetto alla mancata attivazione del servizio adsl, da parte dell'operatore, può affermarsi una impossibilità tecnica dell'operatore all'attivazione che l'operatore avrebbe potuta superare solo tramite interventi che lo stesso riteneva onerosi o che non era tenuto a sopportare.

Per quest'ultimo punto, giova ricordare che il servizio adsl, richiesto dall'utente, allo stato non è annoverato tra quelli che rientrano nel servizio universale, in riferimento ai quali vige l'obbligo di fornitura sancito dal codice di comunicazioni elettroniche.

Accertata pertanto, alla luce di quanto precedentemente esposto, la responsabilità della società Telecom per non aver informato l'utente in modo adeguato e tempestivo della possibilità di attivare la linea con borchia GSM, lo stesso deve essere indennizzato alla luce dei parametri indennizzatori introdotti dalla Delibera n.73/11/CONS, art.3, rubricato "Indennizzo per ritardata attivazione del servizio", comma 1, che stabilisce un indennizzo giornaliero pari a € 7,50 per ogni giorno di ritardo, da calcolarsi dal 16 aprile 2013 (data in cui il servizio la Telecom avrebbe dovuto attivare il servizio) al 10 settembre 2013, (in quanto è da quest'ultima data che l'istante è stata messa in grado di comprendere quanto accaduto e le modalità di attivazione), per un importo complessivo pari a Euro 765,00 (settecentosessantacinque/00), ottenuto moltiplicando la somma di euro 7,50, per il numero dei giorni indennizzabili (102 giorni lavorativi).

3. Sulle spese di procedura.

L'art. 19, al comma 6, del Regolamento allegato alla delibera Agcom n. 173/07/CONS, sancisce che nel determinare rimborsi e gli indennizzi si tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione".

Per tali motivi, non ricorrono le condizioni per il rimborso delle spese di procedura.

Per tutto quanto sopra esposto.

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com. Calabria, Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

L'accoglimento dell'istanza presentata dal signor Giovinazzo Xxxx nei confronti dell'operatore Telecom Italia Xxxx, per il che la Società è tenuta a corrispondere a favore dell'istante mediante assegno o bonifico bancario, le seguenti somme:

- 1) indennizzo per ritardata attivazione del servizio, per un importo complessivo di Euro 765,00 (settecentosessantacinque/00);
- Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o di rimborso dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;
- E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/CONS.;
- Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259";
- La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;
- La società Telecom Italia Xxxx è tenuta a comunicare a questo Co.Re.Com. l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della medesima.

-
Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del Processo Amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

I Componenti

f.to Prof. Carmelo Carabetta

f.to Dott. Gregorio Corigliano

Il Presidente

f.to Prof. Alessandro Manganaro